Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1897 — Roma — Venerdì 23 Luglio — Numero 170

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **299** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884 n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco *A*.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco *B*, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884 n. 2016.

Art. 4.

Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, in data 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1897-98 pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato *U* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 450,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero	L.
Ministero del Tesoro	17,000
» delle finanze	33,000
» di grazia e giustizia e dei culti	18,000
» degli affari esteri	15,000
» dell'istruzione pubblica	16,000
» dell'interno	60,000
» dei lavori pubblici	23,000
» delle poste e dei telegrafi	25,000
» della guerra	190,000
» della marina	43,000
» dell'agricoltura, industria e commercio	10,000
	L. 450,000

Al conto consuntivo 1897-98 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

STATO *di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898.*

CAPITOLI — Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898
	TITOLO I. Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Oneri dello Stato.	
	Debiti perpetui.	
1.	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria)	403,520,626 99
2.	Rendita consolidata 3 per cento (Idem)	4,773,956 46
3.	Rendita consolidata 4 per cento al netto (Idem)	7,244,008 »
4.	Rendita consolidata 4.50 per cento al netto (Idem)	51,938,739 47
5.	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
6.	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spese fisse ed obbligatorie)	1,069,086 62
7.	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Spese obbligatorie)	1,112,075 23
8.	Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle provincie napolitane (Spese fisse ed obbligatorie)	107,225 48
9.	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885 n. 3015, serie 3ª (Spese obbligatorie)	507,063 72
		473,633,386 97
	Debiti redimibili.	
10.	Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	9,065,417 71
11.	Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - Interessi e premi. (Idem)	10,347,150 08
12.	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo di cui alla legge 20 luglio 1890 n. 6980 e 23 giugno 1892 n. 299 (Idem)	244,412 50
13.	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876 n. 3181 pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	26,904,857 »
14.	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885 n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria)	35,633,320 »
15.	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890 n. 6751 - Interessi (Spesa obbligatoria)	5,725,475 »
16.	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem)	1,634,850 »
		89,620,491 29
	Debiti variabili.	
17.	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse ed obbligatorie)	353,000 »
18.	Interessi dei Buoni del Tesoro (Spesa obbligatoria)	8,800,000 »
19.	Interessi di Buoni del Tesoro a lunga scadenza - Legge 7 aprile 1892 n. 111 (Idem)	9,262,197 55
20.	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888 n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887 n. 4785 (Idem)	750,000 »
21.	Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887, e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Interessi (Idem)	1,750,000 »
22.	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem)	400,000 »
23.	Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti d'emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339 e 8 agosto 1895 n. 486 (Idem)	500,000 »
24.	Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (Idem)	15,500,000 »
25.	Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª (Idem)	25,306 29
26.	Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491 (Idem)	140,190 »
27.	Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto) (Idem)	32,031,645 88
28.	Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (Idem)	22,036,577 37
29.	Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (Idem)	4,650,000 »
30.	Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'eser-	

cizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (Spesa obbligatoria). 19,815,685 75

31. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e articolo 31 di quello per la rete Sicula) (Idem) . . . . 144,000 »

32. Annualità dovuta alla Ditta Mangilli per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893 n. 125) (Idem) . 93,000 »

33. Onere derivante allo Stato per l'assicurazione contro gli incendi dei fabbricati di compendio delle ferrovie Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3ª) (Idem) . . . . 396 »

34. Annualità dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piadena con la linea Parma-Brescia-Iseo in ordine alla Convenzione 27 ottobre 1888 e relativo atto addizionale 20 maggio 1889 . . . . 1,500 »

116,313,493 84

Debito vitalizio.

35. Pensioni del Ministero del tesoro (Spese fisse) . . . . 2,915,000 »
36. Pensioni del Ministero delle finanze (Id.) . 12,504,600 »
37. Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Id.) . . . . 6,951,500 »
38. Pensioni del Ministero degli affari esteri (Id.) 299,700 »
39. Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica (Id.) . . . . 2,520,300 »
40. Pensioni del Ministero dell'interno (Id.) . 7,429,000 »
41. Pensioni del Ministero dei lavori pubblici (Id.) 2,155,700 »
42. Pensioni del Ministero delle poste e dei telegrafi (Id.) . . . . 3,411,400 »
43. Pensioni del Ministero della guerra (Id.) . 33,978,500 »
44. Pensioni del Ministero della marina (Id.) . 4,774,000 »
45. Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Id.) . . . . 652,300 »
46. Pensioni straordinarie (Id.) . . . 2,330,000 »

79,975,000 »

47. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 della legge 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . 875,000 »

Totale del debito vitalizio . 80,850,000 »

Dotazioni.

48. Dotazioni della Casa Reale . . . . 15,050,000 »
49. Assegnamento a S. A. R. il Principe ereditario Vittorio Emanuele di Savoia. . 1,000,000 »

16,050,000 »

Spese per le Camere legislative.

50. Spese pel Senato del Regno. . . . 430,000 »
51. Spese per la Camera dei deputati . . 865,000 »
52. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria) . . . 860,000 »

2,155,000 »

Spese generali di amministrazione.

Ministero.

53. Personale di ruolo (Spese fisse) . . . 2,080,698 11
54. Personale straordinario. . . . . 33,920 »
55. Spese d'ufficio del Ministero. . . . 93,000 »
56. Indennità per spese d'ufficio dell'agente contabile dei titoli della Direzione generale del Debito pubblico (Spese fisse), . . . 12,000 »

2,219,618 11

Presidenza del Consiglio dei ministri.

57. Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse) . 5,600 »
58. Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri . . . 13,000 »
59. Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . . . 3,000 »

21,600 »

Corte dei conti.

60. Personale di ruolo (Spese fisse) . . . 1,661,426 30
61. Spese d'ufficio . . . . . . 80,000 »

1,741,426 30

Ufficio centrale d'ispezione per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro.

62. Personale - Stipendi ed assegni (Spese fisse). 73,662 50

Avvocature erariali.

63. Personale di ruolo (Spese fisse) . . . 834,714 10
64. Personale straordinario. . . . . 80,000 »
65. Spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . 39,000 »
66. Fitto di locali non demaniali (Idem) . . 27,200 »

980,914 10

Intendenze di finanza.

67. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse) . . . . . 1,900,000 »
68. Personale straordinario. . . . . 83,080 »

1,983,080 »

Servizio del Tesoro.

69. Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli presso il Debito pubblico, nell'officina delle carte valori e dipendenti cartiere e nella regia zecca (Spese fisse) . . . . 91,900 »
70. Spese d'ufficio della tesoreria centrale (Idem). 29,250 »
71. Personale delle delegazioni del Tesoro presso la regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia (Idem) 752,894 92
72. Personale straordinario delle delegazioni del Tesoro (Idem) . . . . 90,000 »
73. Spese d'ufficio delle delegazioni del Tesoro (Idem) . . . . 11,500 »
74. Personale della Cassa speciale e della delegazione del Tesoro per il servizio dei biglietti a debito dello Stato . . . . 42,465 »
75. Spese di ufficio al cassiere speciale per il servizio dei biglietti a debito dello Stato . 50,000 »

76. Spese per trasporto fondi e di tesoreria	72,500 »
77. Spese pei servizi del Tesoro	61,500 »
78. Fitto di locali non demaniali per le tesorerie provinciali (Spese fisse)	4,000 »
79. Spesa di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico (Spesa obbligatoria)	16,000 »
	1,225,009 92

Regia zecca e monetazione.

80. Personale di ruolo (Spese fisse)	47,599 »
81. Spese d'ufficio (Idem)	1,500 »
82. Spese d'esercizio della zecca (Spese fisse ed obbligatorie)	72,500 »
	121,599 »

Servizi diversi.

83. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria)	879,000 »
84. Spese diverse occcorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 3 dell'allegato *P*, approvato con l'articolo 26 della legge 8 agosto 1895, n. 486	10,000 »
85. Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese di materiale e di lavorazione	25,500 »
86. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione ed a persone estranee per missione speciale all'estero	60,000 »
87. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	22,000 »
88. Trasporti di registri, stampati ed altro per conto dell'Amministrazione del Tesoro	800 »
89. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	60,000 »
90. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	20,000 »
91. Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi	11,000 »
92. Sussidi ai impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione del Tesoro e loro famiglie	80,000 »
93. Telegrammi da spedire all'estero (Spesa obbligatoria)	3,000 »
94. Spese postali (Spesa d'ordine)	2,000 »
95. Spese di stampa	108,000 »
96. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri	26,000 »
97. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
98. Spese di lavori per preparare i pagamenti semestrali delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro	12,000 »
99. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	35,000 »
100. Spese casuali	45,000 »
	1,399,300 »

Spese per servizi speciali.

Officina per la fabbricazione delle carte valori.

101. Personale (Spese fisse)	50,330 »
102. Mercedi ai operai, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori (Spesa d'ordine)	255,000 »
103. Fitto di locali (Spese fisse)	15,930 »
104. Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (Spesa d'ordine)	700,000 »
	1,021,260 »

Fondi di riserva.

105. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 33 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	2,500,000 »
106. Fondo di riserva per le spese impreviste (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884 n. 2016)	1,000,000 »
	3,500,000 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Oneri dello Stato.

Debiti variabili.

107. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria)	105,000 »
108. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889 n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine allo articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1883 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria)	10,000 »
109. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890 n. 7018) (Spesa ripartita ed obbligatoria)	1,000 »
110. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi o prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo od ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887 n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5300 (Spesa obbligatoria)	300,240 »
111. Rate arretrate sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione (Idem)	5,000 »
112. Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni (Idem)	*per memoria*
113. Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15	

gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato *I* alla legge 8 agosto 1895, n. 486. . . . 4,500,000 »

114. Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica, giusta l'art. 9, comma 3 e 7, della Convenzione per la costruzione e l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico, Rocchetta-Melfi-Potenza ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3ª) – Interessi – (Ottava annualità). . . . . . . 387,050 »

115. Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'art. 9, comma 3 e 6, della Convenzione per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. (Legge 20 luglio 1888 n. 5550, serie 3ª) – Interessi – (Ottava annualità) 352,643 93

116. Somma dovuta alla Società delle ferrovie Meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Sesta annualità) 162,838 26

5,982,781 19

Spese generali di amministrazione.

117. Ministro senza portafoglio 2,033 33

118. Assegni di disponibilità (Spese fisse) . . 5,000 »

119. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Idem). 6,000 »

120. Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse. . . 43,000 »

121. Spesa pei lavori straordinari per l'Amministrazione del Debito pubblico . . . 39,000 »

122. Spese per la fabbricazione dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa e per i relativi servizi di cassa e di contabilità . . . 300,000 »

123. Spesa pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, d'argento e di èroso misto di conio italiano (Spesa ripartita) . . . . 18,000 »

413,083 33

Spese diverse.

124. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine) . 260,000 »

125. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione *A*, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine). . 8,000 »

126. Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 7 della Convenzione *B*, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa obbligatoria) . . . . *per memoria*

127. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879 n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti col precedente articolo 148 (Idem). . . . . . . *per memoria*

128. Monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (Legge 25 luglio 1880 n. 5562) . . . . *per memoria*

129. Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana, in eseguimento dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1896 n. 344 (Spesa d'ordine). . . 1,100,000 »

130. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1890, n. 343, sulla beneficenza di Roma . 300,000 »

131. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343 . . . . 100,000 »

1,768,000 »

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti.

132. Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876 n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia – Ammortamento (Spesa obbligatoria) 6,195,354 12

133. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro – Ammortamento (Idem) 1,709,976 76

134. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro – Ammortamento (Idem) . . . 1,001,390 »

135. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzioni delle strade ferrate del Tirreno – Ammortamento (Idem) . . . . . 1,060,000 »

136. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali – Legge 27 aprile 1885, n. 3048 – Ammortamento . . 2,950,000 »

137. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870 n. 5784, e Regio decreto 14 stesso mese n. 5794) – Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . 300,000 »

138. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo – Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 – Ammortamento (Idem) . . . . 30,500 »

139. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Idem) . . . . 70,000 »

140. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888 nn. 4785 e 5550 – Ammortamento (Spesa obbligatoria). . . . 530,000 »

141. Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica, giusta l'art. 9, comma 3 e 7, della convenzione, per la costruzione e l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico, Rocchetta-Melfi-Potenza, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3ª) – Ammortamento (Ottava annualità) . . . 2,371,541 »

142. Annualità da corrispondersi alla Società

delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'art. 9, comma 3 e 6 della convenzione, per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3ª) - Ammortamento (Ottava annualità) . . . 1,774,356 07

143. Annualità alla Società delle ferrovie del Mediterraneo per la costruzione della galleria del Turchino (Quinta ed ultima rata) . 1,750,000 »

144. Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'art. 3, dell'allegato *M*, approvata coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 . . . . 5,000,000 »

25,646,117 95

Anticipazioni a Provincie e Comuni.

145. Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895 n. 486 . . . 4,500,000 »

Partite che si compensano coll'entrata.

146. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine) . . 170,000 »

CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro.

Servizi diversi.

147. Rendita consolidata 5 per cento - Quota corrispondente all'antica ritenuta del 13.20 per cento sui titoli di rendita del consolidato 5 per cento intestati ad opere di pubblica beneficenza, non ancora cambiati in consolidato 4.50 per cento netto . . . 22,447 96

148. Rendita consolidata 3 per cento - Quota corrispondente all'antica ritenuta del 13.20 per cento sui titoli di rendita del consolidato 3 per cento intestati ad opere di pubblica beneficenza, non ancora cambiati in consolidato 4.50 per cento netto . . . 56,223 80

149. Rimborso all'amministrazione del debito pubblico delle somme restituite ad opere di pubblica beneficenza per la differenza fra l'antica ritenuta del 13.20 per cento e quella del 20 per cento operata sui titoli di rendita 5 e 3 per cento non ancora convertiti in consolidato 4.50 per cento netto . . . 40,527 93

150. Rendita consolidata di proprietà dello Stato, vincolata od in sospeso . . . . 6,982 »

151. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890 n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori . . . . 1,997,500 »

152. Interessi ed ammortamento di debiti redimibili indicati nella tabella *A* annessa all'allegato *M* dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894 n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla cassa dei depositi e prestiti 19,093,033 60

154. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative . 509,826 56

21,726,541 85

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	473,638,386 97
Debiti redimibili	89,620,491 29
Debiti variabili	116,313,498 84
Debito vitalizio	80,850,000 »
Dotazioni	16,050,000 »
Spese per le Camere legislative	2,155,000 »
	778,627,377 10

Spese generali di amministrazione.

Ministero	2,219,618 11
Presidenza del Consiglio dei ministri	21,600 »
Corte dei Conti	1,741,426 30
Ufficio centrale d'ispezione	73,662 50
Avvocature erariali	980,914 10
Intendenze di finanza	1,983,080 »
Servizio del Tesoro	1,225,009 92
Regia zecca e monetazione	121,599 »
Servizi diversi	1,399,300 »
	9,766,209 93

Spese per servizi speciali.

Officina per la fabbricazione delle carte-valori	1,021,260 »
Fondi di riserva	3,500,000 »
Totale della categoria prima della parte ordinaria	792,914,847 03

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. Spese effettive.

Oneri dello Stato.

Debiti variabili	5,982,781 19
Spese generali di amministrazione	413,083 33
Spese diverse	1,768,000 »
	2,181,083 33
Totale della categoria prima della parte straordinaria	8,163,864 52

CATEGORIA TERZA. — Movimento di capitali.

Estinzione di debiti	25,646,117 95
Anticipazione a provincie o comuni	4,500,000 »
Partite che si compensano nell'entrata	170,000 »
Totale della categoria terza della parte straordinaria	30,316,117 95
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	38,479,982 47
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	831,394,829 50
CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro	21,726,541 85

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	801,078,711 55
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	30,316,117 95
Totale spese reali	831,394,829 50
Categoria IV. — Partite di giro	21,726,541 85
Totale generale	853,121,371 35

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
L. LUZZATTI.

Elenco A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

MINISTERO DEL TESORO

Capitolo n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.

» n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.

» n. 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto.

» n. 4. Rendita consolidata 4.50 per cento al netto.

» n. 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia.

» n. 7. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi.

» n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai cosidetti *creditori legali* nelle provincie napolitane.

» n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885 n. 3015 (serie 3ª).

» n. 10. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.

» n. 11. Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.

» n. 12. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del Concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6930 e 28 giugno 1892, n. 299.

» n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.

» n. 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzioni di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890 n. 6751 - Interessi.

» n. 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892) - Interessi.

» n 17. Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato.

» n. 18. Interessi dei buoni del Tesoro.

» n. 19. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza (legge 7 aprile 1892 n. 111).

» n. 20. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.

Capitolo n. 21. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887, e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550.

» n. 22. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.

» n. 23. Interessi dell'1.50 per cento sopra anticipazioni statutarie degli istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893 n. 449, 22 luglio 1894 n. 339 e 8 agosto 1895 n. 486.

» n. 24. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate.

» n. 25. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879 n. 5002 (serie 2ª).

» n. 26. Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina (legge 6 agosto 1893 n. 491).

» n. 27. Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto).

» n. 28. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.

» n. 29. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).

» n. 30. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica e 69 per quello della rete Sicula).

» n. 31. Corresponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 ed 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula).

n. 32. Annualità dovuta alla ditta Mangilli per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della Convenzione approvata colla legge 5 marzo 1893, n. 125).

» n. 33. Oneri derivanti allo Stato per l'assicurazione contro gl'incendi dei fabbricati di compendio delle ferrovie Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3ª).

» n. 47. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 della legge 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 52. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento.

Capitolo n. 79. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico.
» n. 82. Spesa d'esercizio della zecca.
» n. 83. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero.
» n. 89. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato.
» n. 90. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
» n. 93. Telegrammi da spedire all'estero.
» n. 94. Spese postali.
» n. 97. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 102. Mercedi ad operai, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori.
» n. 104. Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (Officina fabbricazione carte-valori).
» n. 107. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, ai termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873 n. 1400, e della legge 8 luglio 1883 n. 1483.
» n. 108. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889 n. 6018, e dalle provincie di Teramo e di Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.
» n. 109. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari, più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018).
» n. 110. Annualità da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887 n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
» n. 111. Rate arretrate sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione.
» n. 112. Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo Austriaco per opere di fortificazione.
» n. 124. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
» n. 125. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica, ai termini dell'art. 8 della Convenzione *A*, approvata colla legge 23 marzo 1871 n. 137.
» n. 126. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della Convenzione *B*, stipulata fra l'Italia e la Monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871 n. 137.
» n. 127. Spese per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti col precedente articolo n. 148.
Capitolo n. 129. Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana in eseguimento dell'art. 9 della legge 30 luglio 1896, n. 343.
» n. 132. Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento.
» n. 133. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
» n. 134. Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
» n. 135. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzioni delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
» n. 137. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870 n. 5784, e regio decreto 14 stesso mese n. 5794) - Ammortamento.
» n. 138. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo (leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299) - Ammortamento.
» n. 139. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
» n. 140. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887, e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Ammortamento.
» n. 146. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
» n. 147. Rendita consolidata 5 per cento - Quota corrispondente all'antica ritenuta del 13.20 per cento sui titoli di rendita del consolidato 5 per cento intestati ad opere di pubblica beneficenza, non ancora cambiati in consolidato 4.50 per cento netto.
» n. 148. Rendita consolidata 3 per cento - Quota corrispondente all'antica ritenuta del 13.20 per cento sui titoli di rendita del consolidato 3 per cento intestati ad opere di pubblica beneficenza, non ancora cambiati in consolidato 4.50 per cento netto.
» n. 149. Rimborso all'amministrazione del debito pubblico delle somme restituite ad opere di pubblica beneficenza per la differenza fra l'antica ritenuta del 13.20 per cento e quella del 20 per cento operata sui titoli di rendita 5 e 3 per cento non ancora convertiti in consolidato 4.50 per cento netto.
» n. 150. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso.
» n. 151. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade

ferrate del Tirreno, stato emesso in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori.

Capitolo n. 152. Interessi ed ammortamento di debiti redimibili indicati nella tabella *A* annessa all'allegato *M* dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e dei prestiti.

» n. 153. Fitto di beni demaniali destinati ad uso ed in servizio di Amministrazioni governative.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 16. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto – Leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1883, nn. 5222 e 3632.

» n. 23. Telegrammi da spedirsi all'estero.

» n. 24. Spese postali.

» n. 27. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 33. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).

» n. 34. Compenso per le spese d'ufficio dei conservatori delle ipoteche e dei ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario (Idem).

» n. 41. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (Idem.)

» n. 43. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario.

» n. 44. Restituzioni e rimborsi (Demanio).

» n. 45. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie e di iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1835, n. 3443 (Idem.)

» n. 46. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio – Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).

» n. 48. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico Demanio.

» n. 49. Annualità e prestazioni diverse (Idem).

» n. 53. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimento di danni (Canali Cavour).

» n. 54. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (Idem).

» n. 56. Spese per imposte e sovraimposte (Idem).

» n. 57. Spese di coazioni e di liti (Idem).

» n. 58. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).

» n. 62. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

» n. 63. Restituzioni di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» n. 64. Contribuzione fondiaria – Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).

» n. 65. Spese di coazioni, di liti, risarcimenti ed altri accessori dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo n. 72. Anticipazioni delle spese occorrenti per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1898-1902 – Art. 51 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette.

» n. 73. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali. – Art. 53 del regolamento 24 dicembre 1870 ed art. 6 della legge 26 luglio 1896, n. 341 (Asse ecclesiastico).

» n. 74. Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Idem).

» n. 75. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 n. 192 (serie 2ª) (Idem).

» n. 77. Spese di coazioni e di liti (Idem).

» n. 78. Spese per le commissioni di prima istanza delle imposte dirette.

» n. 79. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione, destinato alle spese per le Commissioni provinciali (Imposte dirette).

» n. 80. Restituzioni e rimborsi (Idem).

» n. 90. Spese di materiale — Assegni, compensi e indennità al personale — Acquisto di pubblicazioni scientifiche ed altre spese pei laboratori chimici delle gabelle.

» n. 91. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa o per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).

» n. 92. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità ai testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem)

» n. 93. Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nelle compagnie di disciplina o detenute nel carcere militare (Idem).

» n. 96. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari (Tasse di fabbricazione).

» n. 97. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati delle riscossioni ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi.

» n. [illegible] Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

» n. 99. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, mercedi agli operai avventizi, per applicazioni e riparazioni di misuratori, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione.

» n. 105. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del

materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.

Capitolo n. 106. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi ed altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari (Dogane).

» n. 108. Restituzione di diritti, rimborsi o depositi (Dogane).

» n. 113. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).

» n. 114. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).

» n. 118. Spese di materiale, macchine, trasporti ed altre (Lotto).

» n. 119. Mercedi per la verifica e pel collaudo e spese per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto (Idem).

» n. 120. Aggio d'esazione (Idem).

» n. 121. Vincite al lotto.

» n. 126. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.

» n. 127. Paghe agli operai ed al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni.

» n. 132. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi e spese per campionamento, perizia, cernita e condizionamento dei tabacchi.

» n. 133. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.

» n. 134. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.

» n. 139. Paghe agli operai delle saline.

» n. 140. Indennità ai rivenditori dei sali.

» n. 142. Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile e della carta per l'impacchettamento del sale raffinato.

» n. 143. Compra dei sali.

» n. 144. Trasporto dei sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito.

» n. 146. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie e spese di mano d'opera per prepararlo.

» n. 147. Spese per otturamento delle sorgenti salse, per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

» n. 148. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).

» n. 150. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

» n. 154. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per versamenti dei funzionari stessi.

Capitolo n. 155. Acquisto, trasporto e riparazioni dei mobili; spesa per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi pel trasporto del sale fra i vari depositi; per verificazione dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di conduttura d'acqua.

» n. 153. Restituzione dei canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).

» n. 163. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 51 della legge 20 aprile 1871 n. 192.

» n. 166 Spese di coazioni, di liti, risarcimenti ed altri accessori dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).

» n. 168. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Idem).

» n. 170. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in esseguimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

» n. 171. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1º settembre 1896 dei beni appresi alle confraternite romane da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.

» n. 172. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

» n. 173. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.

» n. 174. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.

» n. 181. Affrancazioni di annualità e restituzioni di capitali passivi (Asse ecclesiastico).

» n. 182. Rimborsi di capitali od affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.

» n. 183. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.

» n. 184. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

» n. 185. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

» n. 186. Canone dovuto al Comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 193, e dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e dell'articolo 2 della legge 23 giugno 1892, n. 298.

» n. 187. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).

» n. 188. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem).

Capitolo n. 189. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
» n. 190. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Idem).
» n. 191. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (Idem).
» n. 192. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri (Idem).
» n. 193. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
» n. 194. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
» n. 195. Fitto di locali per gli uffici o le caserme (Idem).
» n. 196. Canone dovuto al Comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6930 (serie 3ª).
» n. 197. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
» n. 198. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (Idem).
» n. 199. Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
» n. 200. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali od altre spese per la guardia di finanza (Idem).
» n. 201. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (Idem).
» n. 202. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (Idem).
» n. 203. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
» n. 204. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI.

Capitolo n. 9. Spese postali.
» n. 10. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dei creditori.
» n. 17. Spese di giustizia.
» n. 19. Spese relative all'amministrazione dei depositi giudiziari.
» n. 20. Indennità o compensi al personale straordinario addetto al servizio di vigilanza sugli archivi notarili e spese varie per ispezione e controllo della contabilità relativa. — Articolo 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900.
» n. 21. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in in servizio di Amministrazioni governative.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Capitolo n. 5. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» n. 6. Spese postali.
» n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 31. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno.

Capitolo n. 36. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Capitolo n. 13. Fitto di beni amministrati dal Demanio destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
» n. 18. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami d'ammissione e di licenza negli istituti di istruzione classica e tecnica nelle scuole normali e complementari, o rimborso di tassa d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.
» n. 19. Spese di liti.
» n. 20. Spese postali.
» n. 23. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 51. Musei, gallerie e scavi di antichità e monumenti — Spese da sostenersi colla tassa di entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554)
» n. 102. Costruzione, ampliamento o risarcimento degli edifizi scolastici destinati ad uso delle scuole elementari (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
» n. 103 Costruzione, ampliamento e restauro degli edifizi destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi della infanzia dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
» n. 104. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifizi per l'istruzione secondaria e normale e pei convitti - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
» n. 131. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo n. 9. Spese pel servizio araldico, contemplate dall'art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1887, n. 5138 serie 3ª.
» n. 13. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» n. 14. Spese di posta.
» n. 17. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 31. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144 serie 3ª, art. 81 e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
» n. 114. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento (legge 14 luglio 1887, n. 4791).
» n. 120. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo n. 5. Spese postali.
» n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 55. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
» n. 59. Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale od altre occorrenti per il Collegio arbitrale istituito

a termini dell'art. 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª.

Capitolo n. 64. Quota parte, prevista a carico dello Stato italiano, delle spese relative all'ufficio centrale istituito a Berna ai sensi dell'art. 57 della convenzione internazionale pel trasporto delle merci in strade ferrate - Legge 15 dicembre 1892, n. 710.

» n. 68. Anticipazione al comune di Roma sulle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno, stabilito dalle leggi 14 maggio 1881, n. 209; 20 luglio 1890, n. 6980 (articolo 10), e 23 giugno 1892, n. 299 (articolo 3).

» n. 267. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.

» n. 268. Compenso per danni ed interessi che eventualmente risultassero dovuti alla Società concessionaria della ferrovia da Torreberretti al Gravellone presso Pavia, in dipendenza della causa vertente fra essa e l'Amministrazione dei lavori pubblici, per la cessione dell'esercizio di detta ferrovia fatta dal Governo alla Società delle ferrovie meridionali.

» n. 269. Opere in conto capitale sulle ferrovie dello Stato esercitate dalla Società Veneta d'imprese e costruzioni pubbliche (legge 12 luglio 1896, n. 299, articolo 21, contratto 29 agosto 1896).

» n. 295. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

Capitolo n. 5. Retribuzioni ai fattorini telegrafici.

» n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 27. Tasse da pagarsi alle Amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi delle provviste di stampe e di materiale per il servizio; per il trasporto della valigia delle Indie e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale.

» n. 29. Retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili, che non fanno servizio per conto dello Stato

» n. 31. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2ª classe, alle collettorie di 1ª classe, ai rivenditori autorizzati (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890 n. 6954).

» n. 35. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.

» n. 36. Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'Amministrazione nel servizio dei pacchi.

» n. 37. Spese telegrafiche per conto di diversi.

» n. 38. Crediti di Amministrazioni estere.

» n. 39. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche e spese di espresso e simili.

n. 42. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

» n. 43. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883 n. 1216 e 25 novembre detto anno n. 1693) - Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia, create con l'articolo 20 della legge 12 giugno 1890, n. 6380.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo n. 3. Spese postali.

» n. 6. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 18. Quota-spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.

» n. 34. Spesa di giustizia penale militare.

» n. 38. Premi periodici agli ufficiali o sottufficiali del genio in dipendenza del legato Henry, di cui fu autorizzata l'accettazione col R. decreto 27 ottobre 1893, n. 1699.

» n. 40. Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882 n. 883).

» n. 53. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo n. 4. Telegrammi da spedirsi all'estero.

» n. 5. Spese postali.

» n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 16. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.

» n. 17. Compensi di costruzione e premi di navigazione e di trasporto carbone ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali stabiliti dalla legge 23 luglio 1896, n. 318- Spese di visite e perizie per l'esecuzione di detta legge.

» n. 24. Corpo reali equipaggi. - Premi o gratificazioni di rafferma, assegni alle masse individuali dei raffermati.

» n. 41. Quota-spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'Accademia navale, e della scuola allievi macchinisti da versarsi all'erario.

» n. 44. Spese di giustizia.

» n. 60. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Capitolo n. 8. Telegrammi da spedirsi all'estero.

» n. 9. Spese di posta.

» n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale reclamati dai creditori.

n. 21. Istruzione agraria - Scuole speciali di agricoltura ordinate ai sensi della legge 6 giugno 1885, n. 3141 - Spese per l'azienda.

» n. 22. Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate ai sensi della legge 6 giugno 1885, n. 3141 - Spese per l'azienda.

» n. 64. Spesa per la vigilanza delle Casse di risparmio e per la pubblicazione delle situazioni semestrali, dei rendiconti annuali e degli atti costitutivi o modificativi delle Casse medesime.

Capitolo n. 67. Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni.

» n. 83. Pesi e misure e saggio di metalli preziosi – Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3ª).

» n. 87. Pesi e misure – Restituzione o rimborsi di diritti di verificazione.

» n. 96. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'economato generale, affine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.

» n. 105. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali, sub-riparto dei terreni ademprivili nell'isola di Sardegna e pensionatico nelle provincie venete.

» n. 108. Spese per impedire la diffusione della *philloxera vastatrix*.

» n. 114. Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso dell'anticipazione fatta per le espropriazioni di cui all'art. 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

» n. 115. Campo sperimentale di Sant'Alessio.

» n. 121. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

» n. 122. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona indicata dall'art. 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
L. Luzzatti.

Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

MINISTERO DEL TESORO.

Capitolo n. 77. **Spese per i servizi del Tesoro – Aggio ai contabili sugli introiti fatti e compensi agli inservienti comunali per la notificazione dei fogli di carico (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).**

» n. 79. **Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico – Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici, ed altri simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).**

MINISTERO DELLE FINANZE.

Spese generali d'amministrazione.

Capitolo n. 6. Assegni agli ufficiali d'ordine della classe transitoria a complemento della retribuzione che avevano nella qualità di scrivani straordinari o paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari.

» n. 10. **Assegni o compensi agli scrivani, agli inservienti ed al personale avventizio (Uffici tecnici di finanza).**

Capitolo n. 11. Indennità di viaggio e di soggiorno e compensi al personale tecnico di ruolo e straordinario (Uffici tecnici di Finanza).

» n. 20. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio.

» n. 161 Indennità ai volontari degli uffici finanziari direttivi, delle imposte dirette, delle dogane e dell'Amministrazione esterna dei tabacchi, giusta gli articoli 3 del regio decreto 23 gennaio 1896, n. 19 e 7 del regolamento approvato col regio decreto 6 febbraio 1896, n. 32.

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.

Capitolo n. 33. Aggio d'esazione ai contabili.

» n. 34. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario.

» n. 35. Spese di materiale, personale avventizio, indennità e compensi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico Demanio.

» n. 40. Spese d'ufficio variabili e materiale.

» n. 41. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

» n. 42. Compra e riparazioni di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici esecutivi demaniali e spese relative.

» n. 43. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario.

» n. 44. Restituzioni e rimborsi.

» n. 45. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443.

» n. 46. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico Demanio – Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.

» n. 47. Spese d'amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di miglioramento delle proprietà demaniali.

» n. 43. Spese d'amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico Demanio.

» n. 52. Spese di ufficio, di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori, sussidi al personale di ruolo e mercedi a quello avventizio (Canali Cavour).

» n. 53. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimento di danni (Idem.).

» n. 54. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (Idem).

» n. 56. Spesa per imposte e sovrimposte (Idem).

» n. 57. Spese di coazioni e di liti (Idem).

» n. 58. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).

» n. 59. Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni e compensi per lavori straordinari (Asse ecclesiastico).

» n. 60. Spese di amministrazione (Idem).

» n. 61. Spesa occorrente per tassa di arginatura, tasse speciali, maggiori utenti, fosso, strade comunali, per bonifica ed altro di natura consorzial (Idem).

Capitolo n. 62. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
» n. 63. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
» n. 64. Contribuzione fondiaria - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
» n. 65. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
» n. 163. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposta, e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
» n. 165. Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico.
» n. 166. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
» n. 168. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
» n. 169. Spese di indemaniamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
» n. 170. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane state indemaniati in eseguimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
» n. 184. Restituzione di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e conservazione del catasto.

Capitolo n. 67. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri di ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.
» n. 69. Mercedi agli amanuensi e retribuzione al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo.
» n. 74. Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, e spese per notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
» n. 75. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette.
» n. 76. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 n. 192 (serie 2ª).
» n. 77. Spese di coazioni e di liti.
» n. 78. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
» n. 79. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione, destinato alle spese per le Commissioni provinciali.
» n. 80. Restituzioni e rimborsi.
» n. 172. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni delle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

Capitolo n. 174. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.

AMMINISTRAZIONE DELLE GABELLE.

Spese generali.

Capitolo n. 82. Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera di ospedale per la guardia di finanza.
» n. 83. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altro per la guardia di finanza.
» n. 84. Indennità di tramutamento e di missione per la guardia di finanza.
» n. 86. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando.
» n. 87. Casermaggio, spese di materiale, lumi e fuoco e altre spese per la guardia di finanza.
» n. 88. Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.
» n. 90. Spese di materiale, assegni, compensi e indennità al personale, acquisto di pubblicazioni scientifiche ed altre spese pei laboratori chimici delle gabelle.
» n. 91. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.
» n. 92. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

Tasse di fabbricazione.

Capitolo n. 95. Paghe al personale subalterno.
» n. 96. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari.
» n. 97. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi.
» n. 98. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
» n. 99. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, mercedi agli operai avventizi per applicazioni e riparazioni di misuratori ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione.

Dogane.

Capitolo n. 103. Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno o per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestar servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate.
» n. 105. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.
» n. 106. Tasse postali per versamenti, trasporti di fondi o altre spese di servizio; spese pel collegio

dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari.
Capitolo n. 108. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

Dazio Consumo.

Comune di Napoli.

Capitolo n. 187. Personale per la riscossione del dazio consumo
» n. 188. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo
» n. 190. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre.
» n. 191. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza.
» n. 192. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri
» n. 193. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale
» n. 194 Restituzioni di diritti indebitamente esatti.

Comune di Roma.

Capitolo n. 197. Personale per la riscossione del dazio consumo
» n. 199. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altri.
» n. 200. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza.
» n. 201. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre.
» n. 202. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale.
» n. 203. Restituzioni di diritti indebitamente esatti.

Amministrazione delle Privative.

Spese generali.

Capitolo n. 112. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando.
» n. 113. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.
» n. 114. Spese di giustizia penale – Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse – Indennità a testimoni e periti – Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

Servizio del lotto.

Capitolo n. 119. Mercedi per la verifica e pel collaudo e spese per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto.

Tabacchi.

Capitolo n. 125. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'Amministrazione esterna dei tabacchi. Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi.
» n. 126. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.
» n. 127. Paghe agli operai ed al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni dei tabacchi.
» n. 130. Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi.
» n. 131. Spese inerenti al servizio delle coltivazioni sperimentali per acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, macchine ed utensili, fitto di terreni e di locali, indennità, mercedi agli operai ed altro.
Capitolo n 132. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggio, spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto e delle coltivazioni dei tabacchi, e spese per campionamento e perizia, cernita e condizionamento dei tabacchi.
» n. 133. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.
» n. 134. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi, e degli uffici delle coltivazioni.
» n. 135. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi
» n. 136. Spese di ufficio e di materiali di ufficio per le coltivazioni, pei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture, acquisto di libri, abbonamento a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale.
» n. 130. Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi.

Sali.

Capitolo n. 140. Indennità ai rivenditori dei sali.
» n. 141. Spese di ufficio e indennità agli impiegati destinati a prestar servizio in località malsane.
» n. 143. Compra dei sali.
» n. 144. Trasporto di sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito.
» n. 146. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
» n. 147. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale e clandestina del sale.
» n. 148. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).

Tabacchi e sali (Spese promiscue).

Capitolo n. 150. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi, e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
» n. 152. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza, spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere o di ufficiali ai riscontri o retribuzioni per lavori straordinari.
» n. 154. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle Poste e dei Telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per versamenti dei funzionari stessi.
» n. 155. Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spesa per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi per trasporto del sale fra i vari depositi; per verificazione dei tabacchi, per

distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione o riparazione ai locali dei magazzini e per spese di condottura d'acqua.

Capitolo n. 156. Restituzioni di canoni di rivendite indebitamente percetti.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

Capitolo n. 8. Assegnamenti al personale degli uffizi postali italiani all'estero.

» n. 29. Retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.

» n. 34. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2ª classe, alle collettorie di 1ª classe, ai rivenditori autorizzati (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954).

» n. 35. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.

» n. 39. Rimborsi per le corrispondenze e per pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzioni di tasse telegrafiche, di spese di espresso e simili.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Capitolo n. 87. Pesi e misure – Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione.

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
L. Luzzatti.

Il Numero **300** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

L. Luzzatti.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. Costa.

Stato *di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898.*

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898

TITOLO I.
Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali.

Numero	Denominazione	Competenza
1.	Ministero – Personale di ruolo (Spese fisse)	426,411 75
2.	Ministero – Spese d'ufficio	67,500 »
3.	Ministero – Biblioteca ed abbonamento di giornali	22,080 »
4.	Manutenzione del palazzo della Consulta .	15,000 »
5.	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	43,000 »
6.	Spese postali (Spesa d'ordine) . . .	44,060 »
7.	Spese segrete	100,000 »
8.	Spesa di stampa	2,500 »
9.	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	21,000 »
10.	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
11.	Spese casuali.	38,135 »
		784,686, 75

Spese di rappresentanza all'estero.

Numero	Denominazione	Competenza
12.	Stipendi al personale delle Legazioni (Spese fisse)	405,000 »
13.	Stipendi al personale dei Consolati (Spese fisse)	489,814 21
14.	Stipendi al personale degli interpreti (Spese fisse)	56,046 64
15.	Assegni al personale delle Legazioni (Spese fisse)	1,261,000 »
16.	Assegni al personale dei Consolati (Spese fisse)	1,876,320 46
17.	Assegni al personale degli interpreti (Spese fisse)	71,000 »
18.	Indennità locali agli impiegati d'ordine presso i regi uffici all'estero. . . .	15,000 »
19.	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione	226,566 94
20.	Viaggi in corriere.	40,000 »
21.	Missioni politiche e commerciali. . .	80,000 »
22	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero	144,145 »
23.	Manutenzione di proprietà demaniali a Costantinopoli, Tangeri, Tokio, Bucarest, Madrid, Londra e Pechino.	46,500 »
		4,711,393 25

Spese diverse.

24. Spese per dragomanni, guardie od altri impiegati locali all'estero	232,740 »
25. Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero	150,000 »
26. Sussidi e rimpatri di nazionali indigenti e spese di ospedale ed altre eventuali all'estero	350,000 »
27. Bandiere, stemmi, sigilli e mobili per uso esclusivo di archivio all'estero . . .	6,000 »
28. Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria	8,000 »
29. Scuole all'estero	985,000 »
30. Sussidi vari	101,000 »
31. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno (Spesa obbligatoria) . .	*per memoria*
32. Contributo dello Stato per le spese civili d'Africa	1,900,000 »
	3,725,740 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

33. Assegni provvisori o d'aspettativa (Spese fisse)	23,000 »
34. Stipendio ed indennità agli impiegati fuori ruolo (Spese fisse)	*per memoria*
35. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	*per memoria*
	23,000 »

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

36. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.	170,280 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	781,686 75
Spese di rappresentanza all'estero . . .	4,711,393 25
Spese diverse.	3,725,740 »
Totale della categoria prima della parte ordinaria	9,221,820 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali .	23,000 »
Totale della categoria prima della parte straordinaria	23,000 »
Totale delle spese reali (ordinarie o straordinarie)	9,244,820 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO . . .	170,280 »

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	9,244,820 »
Categoria IV. — Partite di giro . . .	170,280 »
Totale generale	9,415,100 »

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
L. LUZZATTI.

Il Numero 269 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 12 dell'allegato T all'articolo 39 della legge 8 agosto 1895 n. 486;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso modello per le situazioni semestrali della Cassa di risparmio del Banco di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1897.

UMBERTO.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Nuovo Modello

CASSA DI RISPARMIO DEL BANCO DI NAPOLI

Situazione al ________________ *189*__

ATTIVO			PASSIVO		
Numerario in cassa . . . . L.			Fondo di dotazione . . . . L.		
Mutui (*) — ipotecari (capitale e interessi): a Corpi morali L. ______; a privati . . » ______			Fondo di riserva . . . . »		
Mutui (*) — chirografari (capitale e interessi): a Comuni e provincie, con delegazione sulle sovrimposte. » ______			Depositi a risparmio (capitale e interessi) »		
Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, applicati al Fondo di riserva . . . . . L.			Creditori diversi (2) . . . . »		
Altri titoli in proprietà: Buoni del Tesoro. . . . . L. ______; Titoli a debito dello Stato . » ______; Titoli garantiti dallo Stato . » ______; Titoli depositati . . . . . » ______; Cartelle fondiarie del Banco di Napoli . . . . » ______; Obbligaz. di Corpi morali (*) . » ______			Rendite e profitti dello esercizio in corso (4 — interessi attivi: sui mutui L. ______; sui titoli . » ______; in conto corrente . . » ______; Utili e proventi diversi . . . . » ______		
Conto corrente col Banco di Napoli. . . L.			Depositi in titoli, di spettanza dell'Istituto L.		
Beni immobili provenienti da aggiudicazioni »			Depositanti a garanzia di sovvenzioni, per cauzione ed altro . . . . »		
Beni mobili . . . . »					
Debitori diversi (1) . . . . »					
Spese o perdite dello esercizio in corso (3) — Interessi passivi: sui depositi a risparmio L. ______; sui depositi in conto corrente, ecc . » ______					
Spese di amministr. » ______; Imposte e tasse . » ______; Spese diverse . . » ______; Perdite . . . . » ______					
Depositi a garanzia di sovvenzioni, per cauzione ed altro . . . . »					
TOTALE . . . L.			TOTALE . . L.		

(*) Le attività così distinte devono essere liquidate a' termini dell'articolo 12 dell'allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

______ *addì* ______ *189*__

Il Direttore **L'Amministratore** **Il Ragioniere**

Movimento dei libretti e dei depositi e saggio dell'interesse

durante il ________ semestre 189__

a) Movimento dei libretti a risparmio.

Libretti vigenti alla fine del semestre precedente	N.	
Id. aperti durante il semestre	»	
	N.	
Id. chiusi id. id. id.	»	
Id. vigenti alla fine del semestre	N.	

b) Movimento dei depositi a risparmio.

	Numero	Ammontare Lire	C.	Ammontare Lire	C.
Depositi esistenti alla fine del semestre precedente (capitale e interessi)					
Versamenti . . . { sopra libretti nuovi					
Versamenti . . . { sopra libretti in corso.					
Interessi annuali maturati					
Totale. . . .					
Rimborsi					
Depositi esistenti alla fine del semestre (capitale e interessi).					

c) Saggio dell'interesse sui depositi a risparmio e sulle operazioni attive.

	Sui depositi a risparmio ordinari	Sui mutui ipotecari	Sui mutui chirografari	Sul conto corrente col Banco di Napoli
	%	%	%	%
Al lordo della imposta di ricchezza mobile				
Al netto id. id.				

CLASSIFICAZIONE PER QUOTE DI VALORE

DEI VERSAMENTI E DEI RIMBORSI EFFETTUATI DURANTE IL PERIODO ANNUALE 189__
E DEI LIBRETTI RIMASTI IN CORSO AL 31 DICEMBRE 189__

c) Classificazione dei versamenti e rimborsi.

	VERSAMENTI		RIMBORSI	
	NUMERO	AMMONTARE	NUMERO	AMMONTARE
Sino a L. 5				
Da L. 6 a L. 10				
» 11 » 20				
» 21 » 50				
» 51 » 100				
» 101 » 200				
» 201 » 300				
» 301 » 400				
» 401 » 500				
» 501 » 1000				
» 1001 in su				
TOTALE . . .				

b) Classificazione dei libretti in corso al 31 dicembre 189__

	NUMERO	AMMONTARE
Sino a L. 50		
Da L. 51 a L. 100		
» 101 » 500		
» 501 » 1000		
» 1001 » 2000		
» 2001 » 3000		
» 3001 » 4000		
» 4001 » 5000		
» 5001 in su		
Totale . . .		

Visto: *Il Ministro del Tesoro*, L. LUZZATTI.

Il Numero **285** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 21 giugno 1897 n. 220, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio 1897-98;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici del personale del Ministero e delle Intendenze di finanza sono approvati in conformità alle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto, e viste, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze.

I servizi di ragioneria, e quelli amministrativi e d'ordine, nonchè le funzioni di basso servizio nelle Ispezioni Compartimentali del Catasto e nell'Amministrazione Centrale dei Canali Cavour, sono disimpegnate da impiegati ed agenti, i quali appartengono, rispettivamente, al personale di ragioneria del Ministero, ed al personale amministrativo, d'ordine e di basso servizio delle Intendenze di finanza.

Art. 2.

Per la separazione dell'unico ruolo attuale del personale degli Uffici finanziari direttivi nei due ruoli del personale per il Ministero e per le Intendenze, saranno compresi in ciascuno dei due ruoli e nell'ordine risultante dall'attuale lista di anzianità gli impiegati ed agenti di basso servizio che al 30 giugno 1897 si trovavano a prestare servizio, rispettivamente, presso il Ministero, o presso le Intendenze, o le Ispezioni Compartimentali del Catasto, o l'Amministrazione dei Canali Cavour.

Coloro, che non troveranno collocamento nel nuovo ruolo, al quale dovranno essere assegnati, nella classe corrispondente a quella in cui ora si trovano, saranno inscritti nella classe immediatamente inferiore, e conserveranno la differenza di stipendio a titolo di assegno personale, nonchè gli oneri ed i vantaggi inerenti alla classe attuale, ovvero saranno collocati fuori ruolo, se appartengono all'ultima classe del grado.

Art. 3.

Sarà sempre in facoltà del Ministero di trasferire gli impiegati e gli agenti di basso servizio da un ruolo all'altro, purchè il trasferimento avvenga senza promozione di grado o di classe.

Art. 4.

I posti di Vicesegretario amministrativo di ultima classe nel Ministero saranno conferiti a scelta ai Vicesegretari amministrativi di ultima classe delle Intendenze di finanza, che ne facciano domanda e dichiarino di accettare nel nuovo ruolo il collocamento al posto loro spettante in base alla data del decreto che ve li avrà trasferiti.

I Vicesegretari amministrativi degli Uffici direttivi, che saranno dichiarati vincitori del concorso, pei posti di Segretario, bandito col decreto Ministeriale 19 novembre 1896 n. 20587, conserveranno il diritto alla nomina nel ruolo, al quale saranno ascritti, e, rispettivamente in ciascun ruolo, secondo l'ordine della graduatoria del concorso.

I Vicesegretari compresi nella lista di merito del 1895 per la promozione al grado di Segretario, i quali rinunziarono alla detta promozione per non essere allontanati dalla sede attuale, conservano il diritto alla nomina che conseguiranno quando resti disponibile un posto di Segretario nella sede in cui ciascuno di essi si trova.

I Vicesegretari amministrativi dell'antico ruolo del Ministero, dichiarati idonei all'ufficio di Segretario in seguito al concorso del 12 luglio 1890 e all'esame speciale del marzo 1893, conseguiranno la nomina a Segretario nel Ministero per la metà dei posti disponibili, alternandosi coi vincitori del concorso, i quali avranno la precedenza nel turno di nomina: e ciò ai termini degli articoli 3 e 10 del Regio decreto 3 dicembre 1885 n. 3558.

Art. 5.

Nella classe transitoria per la carriera di ordine nel Ministero e nelle Intendenze, saranno compresi rispettivamente gli scrivani straordinari attualmente in servizio, retribuiti a carico del bilancio delle finanze, i quali a tutto dicembre 1894 avevano la qualità di scrivani straordinari nel Ministero o nelle Intendenze o nell'Amministrazione centrale dei Canali Cavour.

L'ordine di anzianità sarà determinato dalla data di assunzione in servizio negli uffici direttivi (Ministero, cessate Direzioni Compartimentali, Intendenze di finanza) o nella suddetta Amministrazione speciale, e, a parità della durata del servizio, dalla maggiore retribuzione.

Nella classe transitoria per la carriera di ordine nelle Intendenze avranno la precedenza gli scrivani straordinari retribuiti sul bilancio delle Finanze ed addetti alle Intendenze, i quali conseguirono la idoneità nell'esame del 2 novembre 1891, giusta la graduatoria dell'esame stesso, e dopo di essi saranno collocati gli altri scrivani, di cui al comma 1° del presente articolo, con le norme indicate nel comma 2°.

Art. 6.

Gli scrivani straordinari, che verranno compresi nella classe transitoria per la carriera d'ordine, i quali nell'attuale qualità hanno una retribuzione annua superiore allo stipendio di lire 800 attribuito alla detta classe, conserveranno la differenza, a titolo di assegno a complemento della precedente retribuzione, non avente carattere di stipendio.

Tale assegno cesserà, qualunque ne sia l'ammontare, a misura che coloro i quali ne sono provvisti saranno nominati ufficiali d'ordine di 4ª classe.

Art. 7.

I posti di ufficiale d'ordine di ultima classe, tanto nel Ministero, quanto nelle Intendenze di finanza, non devoluti agli scrivani locali dell'Amministrazione militare, saranno conferiti per una metà agli ufficiali della classe transitoria per la carriera d'ordine e per l'altra metà agli ex-agenti del macinato, riconosciuti, dall'apposita Commissione del 1883, idonei per un impiego d'ordine ed ancora privi di stabile collocamento.

Pel conferimento dei posti nelle Intendenze saranno intercalati agli ufficiali della classe transitoria gli scrivani straordinari, retribuiti da Amministrazioni diverse da quella delle Finanze o non addetti alle Intendenze, i quali vennero abilitati nell'esame d'idoneità del 2 novembre 1891, e conserveranno il diritto

alla nomina ad ufficiale d'ordine di ultima classe secondo la graduatoria dell'esame.

Art. 8.

A misura che gli Ufficiali della classe transitoria conseguiranno la nomina ad Ufficiale d'ordine di ultima classe, le somme rappresentanti lo stipendio o l'assegno a complemento di retribuzione da essi già goduti saranno invertite nella creazione di nuovi posti di Ufficiale d'ordine, rispettivamente nei ruoli del personale del Ministero e delle Intendenze di finanza.

Tali variazioni ai ruoli organici saranno approvate con decreto Reale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1897.

UMBERTO.

BRANCA.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Tabella **A**

RUOLO ORGANICO
del personale del Ministero delle Finanze.

GRADI E CLASSI		Numero dei posti per classe	Numero dei posti per grado	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Ammontare della spesa
Minist		»	»	25000	25000	25000
Sotto Segretario di Stato		»	»	10000	10000	10000
						35000
Carriera amministrativa.						
Direttori generali		5	5	9000	45000	45000
Vice Direttori generali		5	5	8000	40000	40000
Direttori Capi di divisione	1ª classe	9	20	7000	63000	129000
	2ª classe	11		6000	66000	
Capi Sezione	1ª classe	15	30	5000	75000	143700
	2ª classe	9		4700	42300	
	3ª classe	6		4400	26400	
Segretari	1ª classe	42	113	4000	168000	399000
	2ª classe	36		3500	126000	
	3ª classe	35		3000	105000	
Vice Segretari	1ª classe	42	72	2500	105000	161000
	2ª classe	22		2000	44000	
	3ª classe	8		1500	12000	
						917700
Carriera di ragioneria.						
Direttore Capo Divisione		1	1	7000	7000	7000
Capi Sezione	1ª classe	2	9	5000	10000	41700
	2ª classe	3		4700	14100	
	3ª classe	4		4400	17600	
Segretari	1ª classe	14	48	4000	56000	166000
	2ª classe	16		3500	56000	
	3ª classe	18		3000	54000	
Economo cassiere		1	1	4000	4000	4000
Vice Segretari	1ª classe	17	37	2500	42500	77500
	2ª classe	10		2000	20000	
	3ª classe	10		1500	15000	
						296200
Carriera d'ordine.						
Archivisti	1ª classe	14	42	3500	49000	128700
	2ª classe	10		3200	32000	
	3ª classe	9		2800	25200	
	4ª classe	9		2500	22500	
Ufficiali	1ª classe	63	218	2200	149300	385400
	2ª classe	66		1800	118800	
	3ª classe	54		1500	81000	
	4ª classe	30		1200	36000	
Ufficiali di classe transitoria		»	»	800	30400	30400
						544500
RIEPILOGO						
Ministro e Sotto Segretario di Stato		»	»	»	»	35000
Carriera amministrativa		»	»	»	»	917700
Carriera di ragioneria		»	»	»	»	296200
Carriera d'ordine		»	»	»	»	544500
						1793400

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze

BRANCA.

Tabella **B**

RUOLO ORGANICO

del personale delle Intendenze di Finanza.

GRADI E CLASSI		NUMERO dei posti per classe	NUMERO dei posti per grado	STIPENDIO individuale	STIPENDIO complessivo	Ammontare della spesa
Carriera amministrativa.						
Intendenti	1ª classe	28	69	7000	196000	442000
	2ª classe	41		6000	246000	
Segretari Capi	1ª classe	18	72	5000	90000	334800
	2ª classe	24		4700	112800	
	3ª classe	30		4400	132000	
Segretari	1ª classe	60	244	4000	240000	832000
	2ª classe	80		3500	280000	
	3ª classe	104		3000	312000	
Vice Segretari	1ª classe	175	503	2500	437500	1014500
	2ª classe	170		2000	340000	
	3ª classe	158		1500	237000	
						2623300
Carriera d'ordine.						
Archivisti	1ª classe	14	81	3500	49000	236800
	2ª classe	20		3200	64000	
	3ª classe	21		2800	58800	
	4ª classe	26		2500	65000	
Ufficiali	1ª classe	103	394	2200	226600	666100
	2ª classe	102		1800	183600	
	3ª classe	97		1500	145500	
	4ª classe	92		1200	110400	
Ufficiali di classe transitoria		»	»	800	252000	252000
						1154900
RIEPILOGO.						
Carriera amministrativa		»	»	»	»	2623300
Carriera d'ordine		»	»	»	»	1154900
						3778200

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
BRANCA.

Il Numero **288** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896 n. 254 sull'avanzamento nel R. Esercito;

Ritenuta la necessità di determinare fin d'ora, in via provvisoria, nell'attesa del regolamento da emanare per l'esecuzione della legge stessa, le norme per l'applicazione dell'articolo 35, ultimo comma della legge, concernente il trasferimento nel Corpo Contabile militare di tenenti delle varie armi.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per concorrere ad occupare il terzo dei posti vacanti di ufficiale subalterno nel Corpo Contabile militare, i tenenti delle varie armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio) debbono produrre regolare domanda e venir giudicati idonei allo speciale servizio del Corpo dalle competenti autorità, previo esperimento pratico.

Art. 2.

L'esperimento pratico avrà durata di quattro mesi almeno e sarà compiuto presso un Corpo nelle funzioni di ufficiale subalterno contabile.

Art. 3.

Non sono ammesse le domande dei tenenti che abbiano un'anzianità di grado maggiore di anni quattro, a meno che si tratti di tenenti che siano divenuti meno idonei al servizio nella propria arma per infermità, lesioni o ferite provenienti da causa di servizio.

In tal caso la domanda dev'essere accompagnata da copia del verbale prescritto all'articolo 31 del Regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895 n. 603.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero **289** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato col Regio decreto del 4 marzo 1888 n. 5252;

Visto il Regio decreto 25 aprile 1886 n. 3842, contenente il divieto d'importazione e di transito di vegetali o di altre materie nella provincia di Bergamo;

Ritenuto che, in seguito all'allargarsi della infezione fillosserica nella provincia di Bergamo e all'abbandono di tutta la vasta zona fillosserata a ponente del Sorio, il decreto Reale su citato del 25 aprile 1886 è divenuto superfluo;

Visto il voto emesso dalla Commissione consultiva per la fillossera nella sessione del maggio 1897;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Nostro decreto del 25 aprile 1886 n. 3842, concernente il divieto d'importazione e di transito, nella provincia di Bergamo, delle materie indicate nell'articolo 1 del testo unico vigente delle leggi antifillosseriche, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1897.

UMBERTO.

GUICCIARDINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero 290 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 27, 28, 29 e 138 della legge 23 dicembre 1888 n. 5888 *decies* sulla pubblica sicurezza;

Veduto il Regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore, approvato con Nostro decreto in data 3 aprile 1890 n. 6793;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio, d'accordo col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito Regolamento per l'esercizio e per la sorveglianza delle caldaie e dei recipienti di vapore, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il detto Regolamento andrà in vigore il giorno 1° agosto 1897.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.

GUICCIARDINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

N. B. — Il Regolamento è integralmente inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti del Governo.

Il Numero 291 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 28 febbraio 1897 n. 94 mediante il quale furono approvati diversi Consorzi obbligatori agli effetti della riscossione delle imposte pel quinquennio 1898-1902;

Ritenuto che fra i Consorzi come sopra approvati trovasi quello costituito dai Comuni di Licenza (designato col decreto stesso a capoluogo del Consorzio) e di Mandela, Percile e Roccagiovine, in provincia di Roma;

Considerato che in seguito al R. decreto 11 febbraio 1892 la frazione di Civitella, a partire dal 1° maggio detto anno fu staccata dal Comune di Licenza ed aggregata invece a quello di Percile, onde questo risulta in atto il più popoloso fra i Comuni associati;

Vista la proposta fatta dal Prefetto di Roma;

Visto il disposto degli articoli 2 e 21 della legge 20 aprile 1871 n. 192, modificato il primo di essi articoli dall'altra legge 2 aprile 1882 n. 674;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consorzio costituito col R. decreto 28 febbraio 1897 n. 94 fra i Comuni di Licenza, Mandela, Percile e Roccagiovine avrà nome dal Comune di Percile, nel quale Comune avrà pure sede, pel quinquennio 1898-1902, l'ufficio della esattoria consorziale salvo non sia in contrario deliberato dalla rappresentanza consorziale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1897.

UMBERTO.

BRANCA.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero 297 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 28 giugno 1897 col quale l'ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Sora (Caserta 13°);

Veduto l'articolo 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvata con Regio decreto 28 marzo 1895 n. 83;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Sora (Caserta 13°) è convocato pel giorno 8 agosto p. v., affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 15 detto mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero 298 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 28 giugno 1897 col quale l'ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Teano (Caserta 8°);

Veduto l'articolo 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvata con Regio decreto 28 marzo 1895 n. 83;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Teano (Caserta 8°) è convocato pel giorno 8 agosto p. v., affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 15 detto mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1068996 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 830 annue al nome di Saracco Maria Luigia, Ernesto e Clelia di Vittorio, minori sotto la patria potestà e prole nascitura dal matrimonio di detto Saracco Vittorio e Botta Angela domiciliati in Asti (Alessandria), con annotazione di vincolo di usufrutto vitalizio a favore del prenominato Saracco Vittorio fu Giuseppe, domiciliato in Asti, fu così intestata e vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Saracco Maria Luigia, Ernesto e Clelia di Gabriele Vittorio, minori ecc. e prole nascitura di detto Saracco Gabriele Vittorio e Botta Angela ecc. ecc. con annotazione di vincolo di usufrutto vitalizio a favore del prenominato Saracco Gabriele Vittorio fu Giuseppe, veri proprietari ed usufruttuario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 luglio 1897.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè:

1ª N. 734886, d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 55.

2ª N. 808288, per L. 25.

3ª N. 830545 per L. 20, al nome di *Saudino* Pietro, Bartolomeo e *Camillo* fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Saudino Virginia fu Bartolomeo, domiciliata in Lessolo (Torino), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Saudino Pietro, Bartolomeo, *Severino-Camillo* fu Luigi, minori, sotto la patria potestà della madre Saudino Virginia fu Bartolomeo, domiciliata in Lessolo (Torino), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 2 luglio 1897.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 361175, d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 14665 della soppressa Direzione di Palermo) per L. 85 al nome di Capuana Antonino fu Palmeri domiciliato in Mineo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Capuana *Antonio* fu Palmeri, domiciliato in Mineo, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 luglio 1897.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *Pubblicazione*).

Venne denunciato lo smarrimento della rendita rilasciata da questa Direzione Generale in data 7 maggio 1895 col N. 2813 d'ordine e N. 44674 di protocollo, N. 822967 di posizione, pel deposito fatto da Ludovisi avvocato Fabio fu Vincenzo, presidente della Congregazione di carità di Viterbo, di n. 5 certificati del consolidato 5 0[0, della rendita complessiva di lire 365, intestati alle Confraternite del SS. Crocifisso e di S. Leonardo in Viterbo

Si diffida, ai termini dell'articolo 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, saranno consegnati al predetto signor Ludovisi Fabio i titoli della suddetta rendita da convertirsi nel consolidato 4,50 0[0, ai sensi dell'articolo 2, comma 4°, della legge 23 luglio 1894 n. 339, senza obbligo dell'esibizione della ricevuta dichiarata smarrita, la quale rimarrà di niun valore.

Roma, il 1° luglio 1897.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *Pubblicazione*).

Venne denunziato lo smarrimento della ricevuta rilasciata da questa Direzione Generale in data 7 maggio 1895, col N. 2814 d'ordine, e N. 44675 di protocollo e N. 822967 di posizione, pel deposito fatto da Ludovisi avvocato Fabio fu Vincenzo, Presidente della Congregazione di Carità di Viterbo, di numero 21 Certificati della rendita complessiva di L. 2930, intestati a diversi Enti amministrati dalla Congregazione di Carità predetta.

Si diffida, ai termini dell'articolo 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, saranno consegnati al pre detto signor Ludovisi Fabio i titoli della suddetta rendita, in parte convertiti nel Consolidato 4,50 0[0, ai sensi dell'articolo 2, comma 4° della legge 23 luglio 1894 n. 339, senza obbligo dell'esibizione della ricevuta dichiarata smarrita, la quale rimarrà di niun valore.

Roma, il 2 luglio 1897.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nel Comune di Neoneli, in provincia di Cagliari, venne, con decreto 6 luglio corrente, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate alle lettere *a*, *b*, *c* del testo unico delle leggi antifillosseriche.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE DELLE COSTRUZIONI NAVALI

Esame di concorso
per Ingegnere nel Corpo del Genio Navale.

A parziale modificazione di quanto è prescritto nella notificazione in data 12 giugno 1897, si previene che l'esame di concorso per alcuni posti di Ingegnere nel Corpo del Genio Navale, indetto pel 1° settembre 1897, è prorogato al giorno 4 novembre 1897, alle ore 10 ant.

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti è differito dal 31 luglio volgente al 30 settembre p. v.

Il solo certificato di laurea potrà essere esibito dopo, ma non più tardi del giorno 30 ottobre 1897.

Roma, li 18 luglio 1897.

Per il Ministro
E. MASDEA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso ai posti di studio nel Collegio-Convitto " Principe di Napoli „ in Assisi

È aperto il concorso ai posti di studio gratuiti e semigratuiti che risulteranno vacanti alla fine dell'anno scolastico.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da una lira, dovranno essere presentate al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 15 agosto p. v. e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1. Atto di nascita rilasciato dall'Ufficio dello stato civile, da cui risulti che l'orfano non ha meno di sette anni compiuti, nè più di dodici;
2. Stato di famiglia;
3. Certificato della Giunta comunale:

a) sulla professione del genitore superstite, o, se il fanciullo sia orfano d'entrambi i genitori, dell'avo paterno o materno, qualora esistano;

b) sul numero, sulla quantità e professione delle persone che compongono la famiglia;

c) sullo stato patrimoniale delle persone che, a termini dell'art. 142 del codice civile, sono obbligate agli alimenti: vale a dire del padre, della madre, degli avi paterni o materni, dei fratelli e delle sorelle.

Il certificato della Giunta comunale dev'essere accompagnato da una dichiarazione dell'agente delle tasse, dalla quale risulti se alcuna delle persone sopraindicate percepisca stipendio ed in che misura, ed in caso affermativo quale sia il suo stato di famiglia;

4. Certificato di vaccinazione;
5. Certificato medico, da cui risulti che il fanciullo è sano

di mente, di buona costituzione fisica od esente da imperfezioni organiche;

6. Attestato degli studi fatti, quando l'orfano abbia più di sotte anni;

7. Stato di servizio dei genitori insegnanti.

Per il conferimento dei posti suddetti avranno la preferenza:

1. Gli orfani di padre e di madre, entrambi insegnanti;

2. Gli orfani d'entrambi i genitori, dei quali uno sia stato insegnante;

3. Gli orfani d'un solo dei genitori, semprechè l'uno o l'altro di essi eserciti od abbia esercitato l'ufficio d'insegnante elementare;

4. I figli d'insegnanti inabili per età o per salute o interdetti per qualunque ragione, e che per altre condizioni di famiglia meritino speciali riguardi.

Le famiglie dei fanciulli prescelti al godimento dei posti suddetti dovranno obbligarsi verso il Collegio, prestando valida e legale garanzia dell'adempimento del loro obbligo:

a) a provvedere il corredo prescritto dal regolamento;

b) a pagare annualmente la somma di L. 60 per manutenzione del corredo;

c) a rimborsare le tasse scolastiche e le spese di posta, quella di rinnovazione del corredo ed altro che eventualmente potessero occorrere.

Non saranno prese in considerazione se non le domande corredate da tutti i documenti sopraindicati. Nel caso d'indigenza, attestata dal Sindaco, i certificati richiesti potranno essere presentati in carta libera.

Roma, addì 30 giugno 1897.

Il Ministro
E. GIANTURCO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Si telegrafa da Parigi in data 20 luglio:

Nei circoli diplomatici si crede che la disposizione del Sultano a mostrarsi arrendevole nelle trattative di pace si manterrà, perchè tra coloro che gli stanno d'attorno omai non regna più nessun dubbio circa la concordia tra le Potenze europee.

Notizie da Costantinopoli, dicono che gli ambasciatori di tutte le gradi Potenze sono seccati del contegno della Porta e del Sultano i quali sembrano farsi giuoco di loro.

Si ricorderà che mentre le trattative erano in pieno corso, il Sultano improvvisamente ha lasciato sottentrare una pausa nelle stesse per rimettere in campo la questione di Creta.

Si lagnò dell'indugio nell'introduzione dell'amministrazione autonoma per l'isola, e rilevò che in conseguenza di quei ritardi i cristiani si fanno sempre più tracotanti. Quindi fece capire che aveva l'intenzione di inviare dei rinforzi a Creta. Intanto gli ambasciatori aspettavano, e s'indispettivano delle tergiversazioni del Sultano, che per complicare vieppiù la situazione, nominò per giunta un nuovo comandante militare per Creta nella persona di Djevad pascià. I rappresentanti delle grandi Potenze dovettero intimare alla Porta, in termini energici, di abbandonare quel suo sistema di tirar le cose troppo per le lunghe, minacciando di rompere affatto le trattative. Solo in seguito a questa minaccia il Sultano si risolvette a riprendere le conferenze.

***

Un telegramma da Costantinopoli al *Piccolo* dice correr voce nei circoli turchi che la Porta ha proposto alle Potenze di cedere l'isola di Candia alla Grecia in cambio della Tessaglia. Eventualmente la Porta sarebbe anche disposta a sgombrare la Tessaglia, ma a patto che l'isola di Creta ritorni completamente, com'era prima, sotto il dominio diretto della Turchia.

***

La *Delkaaska Zora* di Sofia riceve dal suo corrispondente in Tessaglia, la conferma che fra l'esercito turco corre la parola d'ordine di non abbandonare il territorio occupato. Gli stessi ufficiali condividerebbero l'idea dei soldati.

La *Zora* domanda che cosa farà l'Europa se l'esercito di Edhem pascià, forte di circa 200 mila uomini, si rifiuterà di sgombrare la Tessaglia.

***

Il *Fremdenblatt*, di Vienna, pubblica un telegramma da Berlino, il quale completa le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato, sig. Curzon, a proposito della candidatura del sig. Numa Droz.

Questo telegramma dice che la Germania ha respinto quella candidatura per riguardo alle suscettività del Sultano.

L'Austria non ha ancora dato il suo consenso.

È lecito quindi prevedere che i negoziati per questa candidatura non avranno alcun risultato.

***

L'Imperatore Guglielmo aveva invitato il Sultano ad inviare in Germania alcuni ufficiali turchi perchè assistessero alle grandi manovre.

Il Sultano ha ringraziato l'Imperatore comunicandogli che manderà Grumbkoff pascià col proprio aiutante e forse alcuni altri ufficiali.

***

Secondo notizie giunte da Washington a Madrid, il Presidente, sig. Mac-Kinley, avrebbe dichiarato che il Governo degli Stati Uniti è risoluto di annettere l'Haway, nonostante le proteste del Giappone ed a riconoscere gli insorti cubani come belligeranti.

***

Srivono da Londra che il Governo inglese rivolge ora la sua attenzione alla concorrenza straniera che il commercio e l'industria della Granbretagna durano fatica a sostenere.

Il Ministero del Commercio desiderando di venire in aiuto, per quanto è possibile, agli industriali e commercianti inglesi, ha diretto alle Camere di commercio una circolare nella quale, pure esprimendo l'opinione che si sono esagerati gli effetti di questa concorrenza, dichiara che è dovere dello Stato di raccogliere tutte quelle informazioni che valgono a far conoscere agli inglesi le condizioni nelle quali fanno il commercio i loro concorrenti.

In conseguenza, esso propone di nominare un Comitato composto di rappresentanti della Tesoreria, del Ministero degli affari esteri e delle Colonie e di quello del commercio, come pure delle Camere di commercio per studiare la questione.

I paesi dei quali si teme maggiormente la concorrenza, sono la Germania ed il Belgio.

***

Il corrispondente da Londra del *Tageblatt* di Berlino comunica poi a questo giornale una notizia che fa grande impressione in Germania, che però va accolta con ogni riserva. Quel corrispondente afferma che il primo ministro del Canadà, sig. Laurier, ritorna nella Colonia recando seco l'as-

sicurazione scritta che la Granbretagna ha deciso di denunziare il trattato di commercio colla Germania e col Belgio. Questa decisione sarebbe stata presa a Londra il 12 corrente.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

L'*Agenzia Stefani* ha da Berlino 22:

« L'Imperatore Guglielmo ha invitato il Re e la Regina d'Italia a Homburg per l'epoca delle grandi manovre.

Si assicura che le Loro Maestà hanno accettato l'invito e giungeranno a Homburg il 3 settembre. »

S. A. R. la Principessa Letizia è partita stamane da Torino, alle ore 8,57, per Saint-Moritz, ossequiata alla stazione dalle autorità.

In memoria di Carlo Alberto. — Anche quest'anno, come per patriottica consuetudine, il Comitato per un monumento a Carlo Alberto ha predisposto che abbia luogo in Campidoglio mercoledì prossimo 28 corr., anniversario della morte del Re magnanimo, una solenne commemorazione.

La cerimonia, che assumerà quest'anno speciale solennità, avrà luogo alle ore 10 del mattino e vi presenzieranno alcuni ministri, le autorità politiche e militari e le associazioni con bandiera.

Parleranno pel Comune l'on. Sindaco e pel Comitato d'onore, data l'assenza di S. E. Costa, l'on. duca Leopoldo Torlonia, deputato di Roma.

In tale ricorrenza il Comitato pubblicherà il settimo numero del Bollettino ufficiale con alcuni scritti su Carlo Alberto di letterati e uomini politici.

Le sottoscrizioni procedono col massimo favore. Le offerte hanno raggiunto col 20 corr. la cifra di L. 23,785,05.

Croce Rossa Italiana. — Il Governo degli Stati Uniti del Venezuela, accogliendo un'istanza direttagli dal sig. Pecchio, Delegato Generale della Croce Rossa Italiana in quelli Stati, ha accordato l'esenzione dai diritti postali per tutto il territorio della Repubblica alla Delegazione Generale ed a tutte le altre numerose Delegazioni che la Croce Rossa Italiana conta nel Venezuela.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali è stato fissato per oggi, 23 luglio, a L. 104,71.

Marina mercantile. — Ieri l'altro i piroscafi *Manilla* e *Sirio*, della N. G. I., proseguirono il primo da Santos pel Plata ed il secondo da Rio-Janeiro per Barcellona. Ieri il piroscafo *Bisagno*, anche della N. G. I., da Singapore ha proseguito per Hong-Kong, il piroscafo *Montevideo*, della Veloce, giunse a Montevideo ed il *Kaiser Wilhelm*, del N. L., arrivò a New-York.

Marina militare. — Le RR. navi *Galileo* e *Provana* partirono ieri l'altro la prima da Costantinopoli e la seconda da Aden.

Ai rispettivi bordi tutti bene.

Mostra zootecnica. — Una parte importantissima ed attraente dell'Esposizione torinese del 1898, riuscirà certamente la Mostra zootecnica in cui si potranno ammirare i progressi fatti nell'allevamento degli animali in questi ultimi anni.

I programmi che si sono compilati abbracciano tutte le spese domestiche e ad essi si è cercato di dare la più ampia larghezza di volute in modo che vi potrà essere rappresentato tutto ciò che si alleva fra noi.

Gli equini, i bovini, gli ovini, i suini, i cani, gli animali da cortile saranno accolti in un locale speciale, splendido ed attraente, e cioè nei vasti giardini reali.

ESTERO

Iscrizioni cinesi nel Messico. — Il Governo del Messico, avvertito della scoperta di varie iscrizioni cinesi nel distretto di Magdalena, ha inviato sul posto alcuni archeologi, i quali riferirono che le iscrizioni rimontano a molti secoli addietro e sono realmente cinesi.

Un Cinese che le ha in parte tradotte, afferma che debbono datare almeno da 2000 anni fa. Ciò concorda con la tradizione cinese, secondo la quale 18 divisioni di cinesi avrebbero un tempo esplorato le coste occidentali del Messico. Proseguono gli scavi.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LA CANEA, 22. — Gli Ammiragli avevano permesso ai Cristiani cretesi di portare medicinali all'interno, ma i Musulmani li aggredirono, ne uccisero sette e ne ferirono tre.

Alle porte della città, il 19 corr., la plebaglia musulmana tumultuante tentò di saccheggiare i viveri, che, scortati da soldati russi, erano diretti all'interno per i Cristiani. I soldati russi, usando i calci dei loro fucili, obbligarono la plebaglia a ritirarsi e presero possesso della porta.

La tranquillità sembra ora ristabilita.

BERLINO, 22. — *Camera dei Signori.* — Si ripete la votazione sul progetto di legge relativo alle associazioni e riunioni, trattandosi di provvedimenti, che implicano modificazioni della Costituzione.

Il progetto di legge viene approvato con 112 voti contro 19.

COSTANTINOPOLI, 22. — Djevad Pascià, accompagnato da un alto funzionario dell'Amministrazione civile e da due ufficiali dello stato maggiore, è partito per l'isola di Creta.

PARIGI, 22. — Il professore Loria, dell'Università di Padova, lesse oggi al Congresso internazionale di sociologia una sua comunicazione sull'importanza, in sociologia, degli studi economici circa le colonie.

LONDRA, 22. — *Camera dei Comuni.* — Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Curzon, comunica un telegramma dell'ammiraglio Harris da La Canea.

Il telegramma dice che gli Ammiragli esteri hanno deciso di fare imbarcare a bordo delle navi estere un certo numero di prigionieri turchi perchè la loro sorveglianza da parte delle autorità ottomane era insufficiente. I prigionieri verranno deportati a Bengasi, alla prima occasione, a bordo di una nave da guerra.

L'Ammiraglio Harris soggiunge che questo provvedimento ha prodotto buona impressione.

BUCAREST, 22. — In occasione della guarigione del Principe ereditario, il Giornale ufficiale pubblica un Manifesto del Re al popolo rumeno, esprimente la profonda riconoscenza sua e quella della Regina e della Principessa Maria per le prove di affetto date dal popolo alla Dinastia durante la malattia del Principe ereditario, le quali stabilirono nuovi vincoli indissolubili fra il Paese e la Corona.

BERLINO, 22. — Il *Wolff Bureau* ha da Costantinopoli: La Porta fece oggi la dichiarazione richiesta dagli Ambasciatori, che, cioè, accetta la frontiera greco-turca verso la Tessaglia, proposta dagli addetti militari delle Ambasciate.

STOCCOLMA, 23. — Il giornale *Aftonbladet*, essendosi accordato con Andrée di ricevere le prime notizie intorno alla sua spedizione polare, pubblica: il piccione viaggiatore preso presso

Svedo non può essere inviato da Andrée, perchè i piccioni di Andrée portano la marca di spedizione: *Andrée A. B. 1897.*

FILIPPOPOLI, 23. — *Processo Boitscheff e coimputati* — Dopo l'interrogatorio degli imputati, comincia l'audizione dei testimoni.

Il Tribunale respinge le proteste dei difensori contro il giuramento imposto a tutte le cantanti e l'audizione del padre dell'assassimata. Decide poi di udire questi senza il giuramento.

Parecchi testimoni affermano i rapporti intimi del capitano Boitscheff coll'assassinata, affermano la paternità di lui pel figlio della Simon e constatano che Boitscheff dette alla Simon piccole somme in parecchie volte.

Invece Boitscheff nega tutte queste affermazioni.

Domani, continuerà l'audizione dei testimoni.

NEW-YORK, 23. — L'Ambasciatore d'Italia, barone Fava, è partito per l'Italia a bordo del piroscafo *Fürst von Bismarch.*

AMBURGO, 23. — L'*Hamburgische Correspondenz* ha da Berlino: Il Sottosegretario di Stato, barone di Rotenham, dopo che de Bülow avrà assunto la nuova carica di Segretario di Stato, partirà in congedo ed al suo ritorno sarà destinato ad un'Ambasciata.

Il barone di Marschall andrà Ambasciatore presso S. M. il Re d'Italia, oppure presso il Sultano.

De Boetticher, il 1° gennaio prossimo, verrà nominato Presidente superiore della provincia della Sassonia prussiana.

WASHINGTON, 23. — *Camera dei Rappresentanti.* — Viene presentato un *bill* che autorizza il Presidente della Confederazione, Mac Kinley, a nominare una Commissione coll'incarico di studiare le modificazioni da introdursi nelle leggi sulle Banche e sulla circolazione monetaria.

Senato. — Si aggiorna, senza votare il progetto di legge per le tariffe doganali.

LISBONA, 23. — *Camera dei Deputati.* — Il presidente del Consiglio, Luciano de Castro, rispondendo ad una interrogazione circa voci di disordini imminenti, dichiara di non esservi alcun timore di perturbamento nell'ordine pubblico.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 22 luglio 1897

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì	756 32
Umidità relativa a mezzodì	41
Vento a mezzodì	SW moderato.
Cielo	quasi sereno.
Termometro centigrado	Massimo 30 °7 Minimo 22 °1
Pioggia in 24 ore: — —	

22 luglio 1897:

In Europa bassa pressione al S della Svezia 755; 760 Mosca, Helsinghfors, Christiania, Edimburgo, Londra, Bamberga, Vienna, Belluno, Nizza, Roma, Atene, pressione abbastanza elevata sul Golfo di Biscaglia 763.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque aumentato specialmente Italia superiore fino a 5 mm.; temperatura in generale diminuita, pioggie e temporali al N.

Stamane: cielo vario al N, versante mediterraneo ed estremo S; sereno altrove.

Barometro: 759 Venezia, Milano, Genova, Livorno, Ancona; 760 Belluno, Domodossola, Roma, Taranto; 762 Sassari, Palermo; 761 Cagliari.

Probabilità: venti deboli a freschi settentrionali al N, intorno a ponente altrove; cielo vario Italia superiore con qualche temporale, sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO
DELL UFFICIO CENTRALE DI METEREOLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 22 luglio 1897.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	Temperatura Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio. .	sereno	calmo	30 2	21 8
Genova	1/2 coperto	calmo	27 6	22 8
Massa Carrara . .	1/4 coperto	mosso	30 1	22 0
Cuneo	sereno	—	30 1	22 0
Torino.	sereno	—	30 3	18 6
Alessandria . . .	1/4 coperto	—	32 4	20 0
Novara	sereno	—	30 4	19 2
Domodossola . .	1/2 coperto	—	28 8	16 0
Pavia	1/4 coperto	—	32 7	16 9
Milano	1/2 coperto	—	32 2	19 7
Sondrio	3/4 coperto	—	28 8	16 2
Bergamo	1/4 coperto	—	29 3	19 3
Brescia	—	—	—	—
Cremona	1/2 coperto	—	32 5	19 0
Mantova	3/4 coperto	—	29 6	20 8
Verona	1/2 coperto	—	32 6	19 7
Belluno	1/2 coperto	—	27 7	14 8
Udine	1/4 coperto	—	28 2	18 4
Treviso	sereno	—	29 0	20 8
Venezia	sereno	calmo	29 3	20 2
Padova	1/4 coperto	—	27 2	17 8
Rovigo	1/4 coperto	—	31 1	20 0
Piacenza	1/4 coperto	—	29 7	18 7
Parma.	sereno	—	30 9	20 2
Reggio Emilia . .	1/4 coperto	—	32 0	18 4
Modena	sereno	—	32 4	18 2
Ferrara	sereno	—	31 2	18 6
Bologna	sereno	—	31 8	20 9
Ravenna	sereno	—	32 9	15 3
Forlì	sereno	—	32 6	22 2
Pesaro.	sereno	calmo	31 0	20 0
Ancona	sereno	legg. mosso	32 4	23 5
Urbino	sereno	—	29 9	18 6
Macerata. . . .	sereno	—	31 8	22 2
Ascoli Piceno . .	sereno	—	35 0	23 5
Perugia	sereno	—	29 6	19 0
Camerino. . . .	sereno	—	29 5	18 0
Lucca.	coperto	—	30 2	19 5
Pisa	coperto	—	30 4	18 6
Livorno	3/4 coperto	agitato	31 3	24 0
Firenze	1/2 coperto	—	31 4	12 8
Arezzo	sereno	—	30 2	21 3
Siena	sereno	—	30 1	19 2
Grosseto	1/4 coperto	—	33 8	18 4
Roma	1/4 coperto	—	32 2	22 1
Teramo	sereno	—	32 6	21 2
Chieti	sereno	—	32 4	19 2
Aquila	—	—	—	—
Agnone	sereno	—	28 2	18 7
Foggia	sereno	—	35 9	25 0
Bari	sereno	calmo	38 0	24 1
Lecce	sereno	—	36 4	21 0
Caserta	sereno	—	32 5	19 9
Napoli.	1/4 coperto	calmo	26 6	22 1
Benevento . . .	sereno	—	31 4	18 5
Avellino	1/4 coperto	—	30 0	13 5
Caggiano. . . .	1/4 coperto	—	28 4	16 4
Potenza	sereno	—	28 0	14 4
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo.	sereno	—	30 0	16 0
Reggio Calabria .	sereno	agitato	33 8	24 8
Trapani	sereno	calmo	32 6	24 2
Palermo	sereno	calmo	40 6	20 0
Porto Empedocle .	1/4 coperto	calmo	28 0	23 0
Caltanissetta . .	sereno	—	32 6	22 5
Messina	sereno	legg. mosso	34 4	25 9
Catania	1/4 coperto	calmo	39 6	25 1
Siracusa	1/4 coperto	calmo	39 4	25 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	38 5	21 0
Sassari	1/4 coperto	—	29 1	19 8

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 22 luglio 1897.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 lug. 97			RENDITA 5 % 1ª grida			98,02½ 93		— — (1)
			RENDITA 5 % 2ª grida	98,—	98 —			— — (2)
			detta in cartelle di L. 50 a 200	98,—	— —			— — (3)
»			detta » di L. 25		— —			— — (4)
»			detta » di L. 10		— —			— — (5)
			detta » di L. 5		— —			— — (6)
»			detta 4½ %		— —		p. cont.	107 80 (7)
			» » in cartelle da L. 45 a 180.	107,90	— —			— — (8)
»			» » » « 3 a 45.		— —			— — (9)
»			detta 4 %		— —			98 — (10)
			» » in cartelle di L. 4 a 40		— —			— — (11)
			detta 3 % 1ª grida		— —			62 —
1 apr. 97			detta 3 % 2ª grida		— —			— —
			detta 3 % piccolo taglio	64,—	— —			— —
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64.		— —			100 95
»			Obbligaz. Boni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			99 75
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			102 40
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario		Cor. Med.			
1 lug. 96	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— - (12)
1 apr. 97	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			490 —
»	500	500	dette 4 % 2ª e 8ª Emissione		— —			488 —
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 apr. 96	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			328 —(13)
1 ott. 96	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			483 —
»	500	500	» » » » » 4 ½ %		— —			409 —
1 apr. 96	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			430 —
»	500	500	» » » Opª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4 ½ %		— —			— —
1 apr. 97	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4 ½ %		— —			508 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 lug. 97	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			701 —(14)
»	500	500	» » Mediterranee		— —			536 —(15)
1 apr. 97	250	250	» » Second. della Sardegna.		— —			278 —
1 apr. 96	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 97	900	700	Az. Banca d'Italia		— —			747 —
1 gen. 95	250	250	» Banco di Roma		— —			100 —
1 mar. 97	500	500	» Istituto Italiano di Credito Fondiario		— —			438 —
1 apr. 97	500	500	» Soc. Alti forni fonderie ed acciaierie in Terni		— —			366 —
15 apr. 97	500	500	» » Anglo-Romª. per l'illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —	816		— —
1 lug. 97	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1224 —(16)
1 lug. 97	250	250	» » Italiana per condotte d'acqua		— —	203		— —(17)
1 apr. 97	125	125	» » dei Molini e Pastificio Pantan.		— —			135 —
1 gen. 96	100	100	» » Telefoni ed Appⁱ. Elettriche		— —			— —
»	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			100 —
15 apr. 97	125	125	» » Anonima Tramvays-Omnibus		— —	238,37¾ 37½ 37	36½ 36,35½ 35)	— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio.		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi.		— —			— —
30 giu. 97	300	300	» » Navigazione Generale Italiana		— —			331 —(18)
1 apr. 97	100	100	» » Metallurgica Italiana		— —			121 —
1 gen. 96	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma.		— —			65 —
			» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			28 —
1 gen. 95	25	25	» » di Credito e d'industria Edilizia		— —			— —
	500	250	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 apr. 97	500	500	» » « Credito Italiano »		— —			530 —
1 lug. 97	250	250	» Acquedotto de Ferrari-Galliera		— —			250 —(19)
			Azioni Società Assicurazioni					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			118 —
»	250	125	» » - Vita		— —			228 —

(1) ex L. 2 - (2) id. 2 - (3) id. 2 - (4) id. 2 - (5) id. 2 - (6) id. 2 - (7) ex L. 1,12 ½ - (8) id. 1,12 ½ - (9) id. 1,12 ½ - (10) ex L. 2
(11) id. 2 - (12) id. 11,65 - (13) id. 3 residuali - (14) id. 20,50 - (15) id. 12,50 - (16) id. 12,50 - (17) id. 6 - (18) id. 10 - (19) id. 6,25.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor.Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Obbligazioni diverse.					
1 lug. 97	500	500	Obbl. Ferrov. 3 % Emiss. 1887-88-89.		— —			299 50 (1)
»	1000	1000	» » Tunisi-Goletta 4 % (oro)		— —			918 —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			483 — (2)
1 apr. 96	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			190 —
»	250	250	» » » 4 %		— —			90 —
1 apr. 97	500	500	» » Acqua Marcia		— —			513 —
1 apr. 96	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3		— —			— —
1 gen. 97	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » Ferrovie Sarde (Preferenza)		— —			— —
»	250	250	» » FF.Napoli-Ottaiano(5 % oro)		— —			120 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 gen. 97	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
	25	25	Obbl. Prestito Croce Rossa Italiana.		— —			— —
			Azioni di Banche e Società in Liquidaz.					
1 lug. 93	300	300	Az. Banca Generale		— —			50 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina		— —			— —
1 ott. 90	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	400	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —			8 —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI 1ª grida	PREZZI FATTI 2ª grida	Nominali	FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2	Francia	90 giorni	— —	— —	101 12 1/2	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chèque	— —	— —	104 67	104 70	104 72 1/2	104 75 72	104 77½ 67½	104 75
2	Londra	90 giorni	— —	— —	26 13	26 15	— —	— —	— —	— —
	»	Chèque	— —	— —	26 27	— —	26 30	26 29 28	26 29½ 24½	26 29
4	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
3	Germania	Chèque	— —	— —	129 12	— —	129 15	129 10 12 1/2	129,20 120	129 17 1/2

INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di

Risposta dei premi . 29 luglio
Prezzi di compensaz. 29 »

Compensazione . . . 30 luglio
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 %
Interessi Anticipazioni 4 1/2 % fino a L. 10,000
» » 4 % oltre a L. 10,000

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO

Rendita 5 %	99 25
detta 4 1/2 %	108 75
detta 4 %	99 —
detta 3 %	62 —
Obb. Municipio di Roma 4 % 1ª Emissione	492 —
Dette 4 % 2ª e 3ª Emissione	489 —
» Cred. Fond. S. Spirito.	327 —
» » » B. d'It. 4 %	483 —
» » » » 4 1/2 %	499 —
» » » dell'Ist. It.	506 —
Az. Ferr. Meridionali	720 —
» » Mediterranee	552 —
» » Sec. della Sardegna	278 —
» Banca d'Italia	742 —
» Banco di Roma	106 —
» Istituto It. Cred. Fond.	441 —
» Soc. Alti Forni Fond. Acciajerie in Terni	360 —
» » Gas (Anglo Rom.)	820 —
» » Acqua Marcia	1240 —
» » Condotte d'Acqua	206 —
Azioni Soc. Molini Past. Pant.	134 —
» » Gener. Illuminaz.	100 —
» » An. Tramways-Om.	238 —
» » Nav. Gen. Ital.	342 —
» » Metallurgica Ital.	122 —
» » Piccola Borsa di Roma	65 —
» » An. Piem. Elett.	— —
» » Risanamento di Napoli	27 —
» » Credito Italiano.	506 —
» » Acq. De Ferrari G.	250 —
» Fondiaria Incendio	112 —
» » » Vita	214 —
Obbl. Ferroviarie 3 %	305 —
» » del Tirreno	490 —
» Soc. Immob.	190 —
» » » 4 %	90 —
Ferr. Secondarie della Sardegna	— —
» Ferr. Napoli - Ottajano (5 % oro)	120 —
Azioni Banca Generale	55 —
» » Immobiliare	8 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

21 luglio 1897.

Consolidato 5 % 97 9387

Consolidato 3 % nominale. 61 7833

(1) ex L. 5,82 - (2) ex L. 10.

La Commissione Sindacale

ADOLFO CAVACEPPI.

LEONE CONSOLO.

Visto: Il Deputato di Borsa: ROMOLO RANALDI.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.